

## Principi e doveri

Art. 1 La professione di Pedagogista e di Educatore é un'attività intellettuale il cui esercizio richiede requisiti di cultura specifica, giuridica e di moralità.

Art. 2 Il Pedagogista e l'Educatore nell'esercizio della sua professione adempie ad una funzione sociale e di pubblico interesse.

Art. 3 Il Pedagogista e l'Educatore esercitano la professione in conformità alle leggi vigenti ed operano nel rispetto dell'interesse generale della società, riconoscendolo prioritario.

Art. 4 Nell'esercizio della professione il Pedagogista e l'Educatore devono uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e degli iscritti all'Albo.

Art. 5 Le presenti norme valgono in qualunque modo sia esercitata la professione, sia pubblica che dipendente.

Art. 6 Il Pedagogista e l'Educatore che esercitano all'estero la loro professione sono tenuto a rispettare le leggi e le altre disposizioni normative vigenti nel Paese che li ospitano e che sono in contrasto con quelle nazionali.

Art. 7 Il Pedagogista e l'Educatore devono esercitare tale professione con dignità e probità; il comportamento professionale deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'indipendenza di giudizio, sulla autonomia culturale, sulla preparazione professionale, sull'adempimento degli impegni assunti.

Art. 8 Il Pedagogista e l'Educatore svolgono le loro prestazioni professionali solo in assenza di condizioni di incompatibilità a contrasto tra i loro doveri professionali e il proprio interesse o quello di committenti.

Art. 9 Il Pedagogista e l'Educatore hanno il dovere di attendere al continuo aggiornamento delle proprie conoscenze della cultura professionale.

Art. 10 Il Pedagogista e l'Educatore devono assolvere sempre ai propri doveri professionali con impegno e scrupolosità.

Art. 11 Il Pedagogista e l'Educatore devono valutare con coscienza l'assunzione di incarichi e committenze in materia della loro professione nella quale non siano adeguatamente preparati, rapportando la quantità e la qualità degli incarichi con le loro effettive possibilità e con i mezzi di cui possono disporre.

Art. 12 Il Pedagogista e l'Educatore devono assicurarsi, nello svolgere e sottoscrivere prestazioni professionali interdisciplinari o collegiali, che siano esplicitate le singole competenze, contributi e responsabilità.

Art. 13 Il Pedagogista e l'Educatore che esercitano un mandato politico o ricoprono carica elettiva nel Consiglio Nazionale non deve avvalersene per fini personali in contrasto con l'etica professionale.

Art. 14 Il Pedagogista e l'Educatore intratterranno con gli iscritti e con i colleghi rapporti professionali basati sulla lealtà ed improntati al rispetto ed alla cortesia.

Art. 15 Il Pedagogista e l'Educatore che per qualsiasi ragione vengano in contrasto con un altro collega iscritto, dopo aver cercato in ogni modo di superare e sanare il contrasto stesso e comunque prima di adire le vie legali informa il Presidente del Consiglio Nazionale.

Art. 16 Il Pedagogista e l'Educatore adempiono anche ad obblighi eventuali di solidarietà nell'ambito di libere associazioni di categoria e gruppi professionali per fini culturali e di difesa da ogni abuso.

Art. 17 Il Pedagogista e l'Educatore iscritti all'Albo devono osservare con disciplina tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio Nazionale e provvedere alla corresponsione delle quote annuali di iscrizione.

Art. 18 Il Pedagogista e l'Educatore chiamati ad esercitare un servizio pubblico o di pubblica necessità sono tenuti a compierlo con impegno e scrupolo.

Art. 19 Il Pedagogista e l'Educatore chiamati da Pubblica Autorità ad assumere un incarico e svolgere un compito professionale sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche anche avendo presente i fini istituzionali dell'Autorità committente.

Art. 20 Il Pedagogista e l'Educatore che siano anche dipendenti da Pubblica Amministrazione e che siano autorizzato, ai sensi della normativa vigente, all'esercizio della libera professione, devono operare in modo da non arrecare danno all'Amministrazione da cui dipendono e a rispettare le regole deontologiche prescritte per la libera professione.

Art. 21 Il Pedagogista e l'Educatore evitano ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria.

Art. 22 Il Pedagogista e l'Educatore è leale verso i colleghi, sollecito e solidale.

Art. 23 Il Pedagogista e l'Educatore non fanno alcuna cosa che torni a danno di un collega e in caso di contrasto privilegia l'amichevole componimento.

Art. 24 Il Pedagogista e l'Educatore chiedono una giusta retribuzione per la propria opera, respingono ogni illiceità per la loro professione.

Art. 25 Il Pedagogista e l'Educatore operano nella sfera di loro competenza e assolvono con lealtà, scienza e coscienza il mandato affidatogli.

Art. 26 Il Pedagogista e l'Educatore collaborano con i colleghi in modo attivo e disinteressato per la difesa e il progresso della categoria.

Art. 27 Il Pedagogista e l'Educatore è tenuto a contrarre polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile inerente l'esercizio della professione.